



ORDINANZA N. 02 /2024

OGGETTO: **ORDINANZA PER LA PULIZIA DI FRONTI STRADE E AREE PUBBLICHE**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- che l'art.54, comma 4 del Dlgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'avvento della stagione estiva impone una tutela del territorio atta a scongiurare eventi che possano arrecare danni alla pubblica e privata incolumità;
- tra gli eventi pericolosi che possono verificarsi nel periodo primaverile/estivo vi è quello derivante dagli incendi di sterpaglie, di terreni incolti e abbandonati, e quelli derivanti dal pericolo per circolazione stradale dovuto al mancato taglio dell'erba dei terreni confinanti con strade e spazi pubblici oltre all'incuria dei frontisti per la mancata manutenzione dei perimetri di pertinenza dei propri fondi;

- **Art. 29 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mm.ii.) prevede che:**

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma (**da € 173 a € 694**).

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria all'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

- **Art. 30 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mm.ii.) prevede che:**

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.



6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, e' a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **(da € 430 a € 1.731)**;

- Part. 31 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mm.ii.) prevede che:

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **(da € 159 a € 641)**.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la **sanzione amministrativa accessoria** del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 225/1992, come modificata dal D.Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018, e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche hanno anticipato la stagione primaverile/estive con la necessità di adeguare ed anticipare le misure atte alla salvaguardia della pubblica incolumità;

ORDINA

Con effetto immediato a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. Il taglio della vegetazione incolta;

2. Il taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità delle strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;

3. Il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

4. La rimozione sui terreni di materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;

5. La rimozione sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;

6. Di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;

7. Di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

8. Ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;



9. Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

10. Di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;

11. Nel periodo compreso tra il 01 GIUGNO al 30 di SETTEMBRE (ove non diversamente indicato dalle circolari Prefettizie), in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

AVVERTE

Che nel caso i proprietari e/o detentori di fondi a qualsiasi titolo non provvedano a quanto disposto dal presente provvedimento, a partire dal 15[^] giorno dalla data di pubblicazione della presente, si procederà alla irrogazione delle sanzioni in premessa previste.

Gli organi di controllo che, nel corso delle verifiche di competenza, accertino l'inosservanza alla presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e alla irrogazione delle somme, diffideranno i proprietari ad adempiere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di accertamento, a quanto sopra ordinato.

INFORMA

Che avverso alla presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

Che il Comando di Polizia Municipale proceda alle verifiche finalizzate al rispetto della presente ordinanza ed in mancanza a provvedere alla irrogazione delle sanzioni come sopra previsto, con la riserva di procedere al recupero delle somme derivanti dai lavori eseguiti in danno previo valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La presente ordinanza è comunicata:

1. al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
2. al Prefetto di Avellino ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D. Lgs 267/2000;
3. Alla Regione Carabinieri Forestale Campania – Nucleo di Mirabella Eclano;
4. Alla Stazione Carabinieri di Grottaminarda.



IL SINDACO
Dott. Marcantonio Spera